

646

31/01/2013

Identificativo Atto n. 30

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ADOZIONE DEI CRITERI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ IN DISCIPLINE BIONATURALI -  
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 1 FEBBRAIO 2005 "NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-  
NATURALI"

## **IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

**VISTA** la legge regionale n. 2 del 1 febbraio 2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali";

**CONSIDERATO** che la legge regionale n°2/2005 stabilisce che:

- "le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate";
- "le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine";

**PRESO ATTO CHE** la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;

- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

**VISTO** il Dduo n. 4669 del 29/05/2012 "Istituzione dei registri degli operatori in discipline bio-naturali e degli enti di formazione in discipline bio-naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005";

**CONSIDERATO** che all'atto di applicazione della suddetta regolamentazione sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sul valore dei Registri e dell'iscrizione agli stessi in relazione all'esercizio dell'attività in discipline bio-naturali;

**EVIDENZIATI** gli approfondimenti fatti anche con rappresentanti degli enti locali per gli aspetti collegati ai titoli necessari all'avvio dell'attività specifica e quindi ai conseguenti controlli ed all'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative;

**RITENUTO** necessario, a seguito di specifico confronto giuridico interno, predisporre linee guida per una coerente ed uniforme attuazione della regolamentazione vigente in relazione all'avvio ed all'esercizio delle attività in DBN;

**VALUTATO**, in particolare, sulla base delle sollecitazioni ed incertezze interpretative espresse anche da funzionari di enti locali, al fine di evitare applicazioni diversificate, opportuno sospendere la pubblicazione dei registri in attesa delle conclusioni a seguito dei suddetti approfondimenti;

**PRESO ATTO**, altresì, che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente, a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

**RILEVATO** che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede quindi alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005;

**EVIDENZIATO** altresì che, in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, attraverso l'iscrizione al registro non si intende istituire surrettiziamente alcuna figura professionale;

**PRESO ATTO**, in conclusione, che l'iscrizione al registro costituisce esclusivamente un riconoscimento di professionalità e di qualità a tutela del consumatore, non collegata alla possibilità di operare nel libero mercato;

**SENTITE** le Direzioni Generali Industria, Sanità e la DC Affari Istituzionali e Legislativo;

**VISTI** i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

## **D E C R E T A**

- 1) di approvare i criteri per l'avvio delle attività in discipline bio-naturali, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di pubblicare il presente atto sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
(Ada Fiore)

## CRITERI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ IN DISCIPLINE BIO-NATURALI

### 1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- la **legge regionale n. 2/2005** prevede l'istituzione del registro degli operatori in DBN nonché del Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali (artt. 2 e 3 della legge regionale)
- in conformità con il diritto comunitario, l'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori (l'art. 2 comma 3)
- in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, con il registro non si intende istituire surrettiziamente una figura professionale (la cui istituzione sarebbe di competenza statale).

Il **decreto 4669/2012**, che ha istituito il **Registro regionale degli operatori** in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, nonché il **Registro regionale degli enti di formazione** in discipline bio-naturali, attualmente non ancora pubblicati.

**In riferimento al titolo**, sia formativo che di esperienza professionale, in assenza di una specifica normativa per lo svolgimento delle attività bio-naturali, la regolamentazione regionale ha semplicemente dettato i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al Registro, che si configura come una sorta di "bollino blu" a tutela del consumatore;

**Pertanto l'iscrizione al registro costituisce un controllo ex ante di titoli qualificanti** (formativi e/o di comprovata esperienza) degli operatori iscritti, quale **riconoscimento di professionalità acquisita e di qualità a tutela del consumatore, non legata alla possibilità di operare sul mercato.**

In particolare, l'Allegato al decreto 4669/2012 prevede che si possano iscrivere al Registro gli operatori che alla data della presentazione della domanda:

- abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n.7105 del 29/07/2011,
- abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" (edizione giugno 2009), e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente. Per gli operatori formati prima

del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sottolineando che l'iscrizione al registro non ha valore abilitante all'esercizio dell'attività di operatore in discipline bio-naturali, ma imprime solo un'attestazione di qualità della formazione dell'operatore, non è possibile assoggettare l'operatore non registrato a controlli successivi incentrati proprio sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro. Infatti se la norma regionale stabilisce requisiti specifici ai fini dell'iscrizione nei termini e per le finalità su specificate è altrettanto vero che siamo al di fuori dell'ambito della formazione abilitante di competenza statale, l'unica che attraverso una disciplina specifica può fissare regole di accesso ad un'attività professionale, collegando sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto, in attuazione del principio di tassatività che impone di agganciare le sanzioni a precetti chiari e conoscibili ex ante, affinché il cittadino (l'operatore, nel nostro caso) possa conoscere prima ciò che è vietato.

Pertanto è possibile fissare ai fini dell'iscrizione al registro regionale regole anche aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste nel decreto n. 4669/2012, quali la conoscenza della lingua italiana, che mirano alla valorizzazione della professionalità e qualità della prestazione, il cui possesso costituisce oggetto di quel controllo ex ante effettuato dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale ai fini dell'iscrizione al registro deve, altresì, verificare, oltre il possesso dei requisiti professionali e formativi, gli ulteriori requisiti previsti dal presente documento.

EVIDENZIATA, in conclusione, la necessità di distinguere le questioni relative:

- al **"titolo"** (sia formativo, sia di esperienza professionale), che dà la possibilità al soggetto di svolgere l'attività professionale, per la quale vige il principio della libertà di prestazione nonché la libera circolazione dell'operatore professionista (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) "
- alla **attività economica** di rilevanza pubblica (sia singola, sia con dipendenti, sia associata), per la quale vale la disciplina sulla libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento (Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"), fermo restando che pur non essendo attività soggette ad autorizzazione deve rispondere ai requisiti trasversali prescritti per tutte le attività di esercizio pubblico (es. igiene dei locali/attrezzature, sicurezza sul lavoro ecc).

## **2. CRITERI GENERALI PER I PERCORSI CHE RILASCIANO UN ATTESTATO DI COMPETENZA REGIONALE**

I corsi finalizzati all'attestazione delle competenze libere e indipendenti non possono essere accessibili a principianti nella disciplina bionaturale, oggetto della formazione specifica.

Sarà responsabilità dell'ente di formazione, iscritto al registro, documentare al CTS le modalità di selezione dei soggetti qualificati ammessi ai corsi.

I corsi devono prevedere un'**articolazione oraria non inferiore a 48 ore, con ore di 60 minuti**. Le ore dedicate alla verifica finale non rientrano nel monte ore minimo stabilito per ogni percorso.

Per lo svolgimento dei percorsi gli enti accreditati **devono rispettare** le regole fissate dalle **indicazioni regionali per l'offerta formativa** di cui al d.d.u.o. 12453 del 20.12.2012, nonché quelle adottate dal Comitato Tecnico Scientifico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di accreditamento regionale.

**In deroga a quanto previsto al d.d.u.o. 12453 del 20.12.2012** la percentuale massima di crediti formativi riconoscibili nei percorsi che rilasciano attestati di competenza regionale in DBN è pari al 30%.

**Sempre in deroga al decreto citato** l'ente accreditato potrà riconoscere, in raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico, crediti formativi anche sulla base di documentazione rilasciata da formatori appartenenti al sistema delle Discipline Bionaturali.

I percorsi devono essere rivolti ad allievi che hanno già **compiuto i 18 anni di età** alla data di iscrizione al percorso.

Per coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo quanto richiamato dalla nota prot. E1.2012.0188398 del 31/10/2012.

Gli allievi stranieri devono possedere una **conoscenza di base della lingua italiana**, che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico coerente, quale si acquisisce con un CELI di livello A2 Common European Framework.

A tal fine l'ente accreditato, all'atto dell'iscrizione, deve valutare la conoscenza della lingua italiana attraverso un test d'ingresso, i cui esiti devono essere conservati agli atti per i controlli regionali.

In presenza di difficoltà linguistiche, quindi, l'ente dovrà attivare corsi propedeutici di lingua italiana, in modo da consentire la proficua partecipazione al percorso formativo.